

LOCAZIONE OPERATIVA

PROPOSTA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENI MOBILI

CONTRATTO N.

RICHIESTA N.

1

CONDUTTORERagione Sociale completa e aggiornata alla data di sottoscrizione,
Cod. Fisc./P.IVA, Sede Legale

Tel./Cell	E-Mail
Registro delle Imprese	P.IVA

FORNITORERagione Sociale completa ed indirizzo
Cod. Fisc./P.IVA, Sede Legale

--	--

2

BENI OGGETTO DELLA LOCAZIONE COME DA VERBALE

	q. tà

CANONE MENSILE NETTO

Fatturazione trimestrale anticipata

€

DURATA DELLA LOCAZIONE

MESI

SPESE AMMINISTRATIVE

€

Maggiorazione IVA di Legge

3

Il **Periodo Base di Locazione** corrisponde al numero di mesi sopra indicato e decorre, **senza diritto di recesso per il Conduttore**, dal primo giorno del trimestre solare o mese (se sono stati concordati pagamenti mensili) successivo alla consegna. Dal giorno della consegna sino al giorno di inizio del Periodo Base è dovuta una tariffa giornaliera pari ad **1/30 del canone mensile**. Per la **consegna dei Beni, gli obblighi di verifica e la sottoscrizione dei documenti** si rimanda agli Articoli 1 e 3 delle Condizioni Generali del Contratto allegate come parte integrante (CGC).

Il Contratto sarà **automaticamente prorogato** per un periodo di 6 (sei) mesi, e così a seguire, fino a disdetta scritta con preavviso di 3 mesi. Al termine della locazione il Conduttore dovrà restituire i Beni a GRENKE, entro e non oltre 10 giorni. In caso di ritardo sarà dovuta un'indennità giornaliera pari ad 1/30 del canone mensile sino all'effettiva restituzione. Per la **restituzione e la proroga** del Contratto si rimanda all'Articolo 2 CGC.

Dopo la consegna, il Conduttore assume il **rischio di perdita e di danni materiali**. I Beni devono essere assicurati con **polizza "All risks"** con costi e franchigia a carico del Conduttore. Le condizioni generali di assicurazione dei beni patrimoniali di GRENKE sono allegati e/o pubblicate sul sito www.grenke.it. Per il **rischio di perdita, assicurazione e condizioni assicurative** si rimanda agli Articoli 4 e 5 CGC.

Ogni **onere e spesa** necessari alla custodia, all'uso e al funzionamento dei Beni sono a carico del Conduttore. GRENKE non garantisce l'idoneità dei Beni e non risponde di vizi, malfunzionamenti, non conformità e/o mancanza delle qualità promesse, né per atti o inadempimenti del Fornitore. Se i Beni risultano affetti da **vizi o difetti** il Conduttore deve dare notizia al Fornitore e a GRENKE entro 2 giorni.

Ogni controversia dovrà essere risolta dal Conduttore in contraddittorio con il Fornitore dei Beni, **senza sospensione nel pagamento dei canoni** e degli oneri di locazione e tenendo indenne GRENKE. Si rimanda agli Articoli 6, 7 e 8 CGC.

È vietato al Conduttore cedere il Contratto e/o i Beni. Per il divieto di cessione ed il subentro si rimanda all'Articolo 9 CGC.

Il Conduttore è obbligato a pagare a GRENKE il **corrispettivo** della locazione, pari al canone mensile per il numero di mensilità indicato, e **non ha diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento**, qualsiasi contestazione dovesse insorgere. Le **fatture** saranno emesse da GRENKE per l'importo periodicamente dovuto e in costanza di Contratto saranno rese disponibili al cliente per il download nell'area personale del sito www.grenke.it. Il Conduttore autorizza GRENKE a procedere con addebito diretto conformemente al **mandato SEPA** allegato. Per il pagamento e le modalità si rimanda all'Articolo 10 CGC.

Per gli **obblighi di tutela dei Beni** e di immediata denuncia si rimanda all'Articolo 11 CGC. Per i recapiti e gli indirizzi ai fini di **comunicazioni e notifiche** si rimanda all'Articolo 12 CGC.

Per il **trattamento dei dati** si rimanda all'Articolo 13 CGC.

GRENKE ha facoltà di **risolvere il Contratto** qualora il Conduttore ometta o ritardi di oltre 10 giorni il pagamento dei canoni e degli oneri dovuti nonché nelle altre ipotesi espressamente previste dall'Articolo 14 CGC. Per **effetto della risoluzione** il Conduttore dovrà restituire i Beni a GRENKE, a proprio rischio e spese, e dovrà corrispondere gli importi pattuiti (Articolo 15 CGC).

Ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'**Autorità Giudiziaria di Milano** (Articolo 16 CGC).

Il Conduttore richiede le seguenti condizioni speciali, che modificano le disposizioni del presente Contratto:

--

Non sono stati stipulati altri accordi accessori.

4

DICHIARAZIONE DEL CONDUTTORE

Con la presente Proposta, **irrevocabile per 60 giorni** dalla sottoscrizione, il Conduttore chiede di ricevere i Beni sopra indicati assumendo piena ed esclusiva responsabilità per la scelta degli stessi e del Fornitore e consapevole che con la consegna il contratto è concluso e GRENKE procede all'acquisto. Il Conduttore accetta che la sottoscrizione possa avvenire anche con firma elettronica certificata. **Il Conduttore dichiara di aver compreso e di accettare le Condizioni Generali di Contratto e specificamente approva (ex Art. 1341-1342 c.c.): 1 (Contratto); 2 (proroga); 3 (consegna, verifica); 4 (rischi); 5 (assicurazione); 6 (uso); 7 (vizi); 8 (responsabilità); 9 (cessione); 10 (pagamento); 14 (clausola risolutiva); 15 (effetti); 16 (foro).**

LE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SONO ALLEGATE A PAGINA 2, 3 E 4

Data	Nome e Cognome (carattere maiuscolo)
	X
Timbro Società	Firma del Conduttore

PER ACCETTAZIONE DELLA
PROPOSTA DI LOCAZIONE OPERATIVA

Data, GRENKE LOCAZIONE SRL (Locatore)